

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1586-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 20 settembre 2001

(Relatore: **ANGELA NAPOLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 settembre 2001 (v. stampato Senato n. 595)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

E DAL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

(TREMAGLIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312,
recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini
italiani residenti all'estero

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È oggi all'esame dell'Assemblea il testo del decreto-legge n. 312 del 2001, che proroga al 21 marzo 2003 il termine per la seconda rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, già approvato dal Senato.

1. *Ambito dell'intervento normativo.*

Il decreto-legge n. 312/2001 in esame dispone una deroga alla normativa che disciplina l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero di cui alla legge n. 470 del 1988. Tale legge prevede, all'articolo 8, comma 1, che la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero si svolga in concomitanza con il censimento nazionale previsto per l'ottobre 2001.

L'esigenza di rinviare ad una data successiva la rilevazione oggetto del provvedimento in esame era già emersa dalla passata legislatura, nel corso della quale infatti il Governo aveva presentato il disegno di legge S. 4271.

In proposito è necessario ricordare che tale disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei ministri, in data 23 giugno 2000, e recava « Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero »; il provvedimento era stato infatti emanato al fine di potenziare in tempi rapidi le sedi diplomatico-consolari in vista della sistemazione degli schedari contenenti i dati anagrafici degli italiani all'estero, anche con lo scopo di effettuare la rilevazione dei cittadini all'estero prevista dalla legge n. 470 del 1988 istitutiva, al comma 1 dell'articolo 8, dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Il citato disegno di legge

era stato poi approvato dalla Commissione affari esteri del Senato in sede referente il 4 ottobre 2000 ma l'iter non è proseguito in virtù della fine della scorsa legislatura.

La mancata approvazione di quel disegno di legge ha notevolmente ritardato il programma di perfezionamento dell'anagrafe consolare in tutto il mondo e di conseguenza ha nociuto all'operazione di confronto e di incrocio dei dati di tutte le anagrafi consolari con i dati dell'AIRE effettuata, tra ottobre e novembre 2000, con la banca dati centralizzata del Ministero dell'interno, contenente i dati AIRE dei comuni.

Il citato disegno di legge prevedeva l'assunzione temporanea di impiegati per tutta la rete diplomatico-consolare, nonché l'acquisto di attrezzature informatiche da utilizzare sia presso il Servizio per l'informatica del Ministero degli affari esteri sia presso le sedi all'estero. Il disegno di legge prevedeva altresì l'attuazione di corsi rapidi di formazione per gli impiegati addetti ai programmi informatici e telematici degli uffici all'estero.

La mancata approvazione del disegno di legge in questione ha, quindi, comportato sia l'impossibilità di assumere i contrattisti sia il mancato rafforzamento delle dotazioni informatiche e non conseguentemente consentito al Ministero degli affari esteri di compiere le operazioni di miglioramento dell'anagrafe consolare prima delle scorse elezioni politiche della primavera di quest'anno. Non è stato così neppure agevolato lo scambio di informazioni con i comuni, né è stato consentito lo smaltimento degli arretrati ed, infine, non è stato possibile aggiornare le iscrizioni all'Anagrafe degli italiani resi-

denti all'estero (AIRE), gestita dai comuni.

Va poi considerato che, in base al già citato comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 410 del 1988, la rilevazione generale dei cittadini italiani residenti all'estero avrebbe dovuto tenersi in concomitanza con il censimento nazionale previsto per la data del 21 ottobre 2001.

Si impone, pertanto, un rinvio della rilevazione la quale, dal decreto-legge in conversione, viene fissata alla data del 21 marzo 2003, per consentire alle rappresentanze diplomatiche e consolari di concludere le operazioni di perfezionamento e aggiornamento dei dati dell'AIRE, così da assicurare la possibilità di un completo ed efficace svolgimento della rilevazione stessa.

Il Governo ha inoltre deciso di proporre, contestualmente al presente decreto, un disegno di legge avente per oggetto sia la modifica delle modalità di espletamento della rilevazione degli italiani all'estero sia il potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari

con personale a contratto e con maggiori attrezzature informatiche sia per la rete diplomatica consolare che per l'Amministrazione centrale. Quest'ultimo disegno di legge ripropone, quindi, in parte l'analogo disegno da me richiamato all'inizio della relazione, presentato dal precedente Governo.

Appare, infine, chiaro il motivo di necessità ed urgenza che ha comportato l'adozione del decreto-legge e, pertanto, chiedo all'Aula una sollecita approvazione.

2. Istruttoria legislativa svolta.

Sul disegno di legge in esame si sono espresse le Commissioni affari costituzionali e bilancio, che hanno espresso parere favorevole.

Anche il Comitato per la legislazione non ha avuto nulla da osservare.

Angela NAPOLI, *relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1586,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

Decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001.

Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativo alla data dell'espletamento della rilevazione degli italiani residenti all'estero;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare una nuova data per la rilevazione dei cittadini residenti all'estero, al fine di consentire la definizione delle operazioni di aggiornamento e perfezionamento dei dati degli schedari consolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari
esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli ita-
liani nel Mondo*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007050